

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria USAV
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato PDF e
word: vernehmlassungen@blv.admin.ch*

Procedura di consultazione

Ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

Gentili signore, egregi signori,


ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi trasmettiamo la nostra presa di posizione tramite il modulo messo a disposizione.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Allegato:

- menzionato

Copia:

- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.



Consultazione alla modifica dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (dal 29 settembre 2020 al 15 gennaio 2021)

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: CdS

Indirizzo, luogo: Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona

Persona di contatto: Luca Bacciarini, Veterinario cantonale

Telefono: 091/814.41.94

E-mail: luca.bacciarini@ti.ch

Data: 30 dicembre 2020

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il 15 gennaio 2021 al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

1 Osservazioni generali

La macellazione nel rispetto delle norme sul benessere degli animali è una preoccupazione importante del servizio veterinario. Per questo motivo, accogliamo con favore il fatto che la macellazione di pesci e decapodi sia stata regolamentata. Accogliamo inoltre con favore il fatto che la revisione totale dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali alla macellazione sia in linea con le nuove conoscenze scientifiche. Tuttavia, alcune di queste norme non sono chiare, non sono sufficientemente adattate alle condizioni pratiche o non sono attuate in modo coerente.

L'USAV ha elaborato requisiti dettagliati per la conservazione e l'uccisione dei gamberi corazzati sotto forma di informazioni tecniche, attualmente disponibili sotto forma di bozze. Le incongruenze esistenti tra l'OPAnMac e le informazioni tecniche dovranno essere risolte (tempo di macellazione dopo l'arrivo, densità di stoccaggio nei serbatoi, temperature).

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 1 cpv. 2	Riteniamo opportuno specificare che l'ordinanza si applica a tutte le macellazioni. Proponiamo di completare di conseguenza il capoverso due.	<i>... per ogni macellazione di:</i>
Art. 1 cpv. 2 lett. e	L'ordinanza si applica ai "pesci e decapodi allevati nelle aziende di acquacoltura". Secondo questa formulazione, gli esercizi di ristorazione che acquistano crostacei vivi e li uccidono sul posto (aragoste, granchi, ecc.) non dovrebbero rispettare le condizioni dell'OPAnMac. Ricordiamo che lo stordimento e l'uccisione di grossi decapodi nel settore della ristorazione, conformi al benessere degli animali, sono stati la ragione delle misure correttive previste dalla legislazione sul benessere degli animali del 2018.	<i>...pesci e decapodi tenuti in allevamenti di acquacoltura e stabilimenti commerciali o della ristorazione.</i>
Attuale art. 3. OPAnMac	L'art. 3 della precedente OPAnMac (scarico) è stato soppresso perché già regolamentato nell'OPAn. Tuttavia, in nessun articolo dell'OPAn è menzionato che i macelli devono disporre di strutture adeguate (cpv. 1). Allo stesso modo, l'aspetto della fuga non è menzionato da nessuna parte (cpv. 2). Anche la pendenza massima di 20 gradi (cpv. 3) non è regolamentato in nessun punto dell'OPAn.	L'originario articolo 3 "Scarico" deve essere ripreso nell'OPAnMac. Potrebbe essere inserito prima dell'art. 12 "Momento della macellazione".
Art. 2 cpv. 1	Si accoglie con favore il fatto che sia inclusa la necessaria fissazione degli animali da macello. Gli animali da macello non sono dissanguati solo in prossimità della fissazione, ma anche nell'immobilizzazione stessa (ad es. in caso di uccisione in fattoria). Per questo motivo, il termine "trasferimento immediato al dissanguamento" deve essere specificato in modo tale da includere nel fissaggio anche il dissanguamento rapido e igienico.	<i>L'immobilizzazione deve consentire uno stordimento rapido ed efficace degli animali, seguito da un dissanguamento rapido e igienico.</i>
Art. 5	È positivo che il successo dello stordimento debba essere controllato per ogni animale e non più solo "regolarmente". Tuttavia, la formulazione deve	

	<p>essere adattata in modo che l'art. 5 e l'art. 9 garantiscano un controllo continuo dello stordimento fino alla morte. In questo contesto, gli art. 5 e 6 descrivono i requisiti fino al dissanguamento, gli art. 9 e 10 dal dissanguamento fino alla morte. L'ispezione prima dell'esecuzione di ulteriori operazioni di macellazione è un controllo dell'avvenuta morte dell'animale (OPAn art. 179d cpv. 4, OPAnMac art. 9 cpv. 2).</p>	<p><i>L'efficacia dello stordimento deve essere controllata immediatamente prima del dissanguamento, o nel caso di decapodi, prima dell'uccisione. I sintomi principali...</i></p>
Art. 6 cpv. 1	<p>L'uccisione mediante decapitazione immediata è limitata al pollame domestico fino a 2 kg di peso vivo per il fatto che la decapitazione non può essere effettuata abbastanza rapidamente, soprattutto nel caso di oche e tacchini.</p> <p>Il limite di peso di 2 kg causa difficoltà di applicazione, in quanto i polli da ingrasso e le galline ovaiole pesano solitamente tra 1,5 e 2,5 kg. Sembra quindi opportuno fissare il limite di peso a 3 kg. Ciò è possibile senza svantaggi per il benessere degli animali.</p>	<p><i>...con un peso vivo fino a 3 kg, è consentita anche l'uccisione immediata per decapitazione.</i></p> <p>Medesimo adattamento negli altri articoli.</p>
Art. 7	<p>L'art. 7 descrive i requisiti per l'istruzione del personale / funzionamento e la regolare manutenzione dei dispositivi di stordimento. La sezione 6 stabilisce i requisiti per la messa in funzione dell'impianto di stordimento e la determinazione dell'intervallo di manutenzione. Per motivi di chiarezza, queste disposizioni dovrebbero essere combinate nella sezione 6. In questo modo, tutti i requisiti per l'apparecchio e il suo funzionamento, nonché la manutenzione, possono essere consolidati in un'unica sezione. Si deve fare attenzione a garantire un'adeguata interfaccia con l'art. 179c OPAn, che contiene anche norme a livello tecnico per gli apparecchi per lo stordimento.</p>	<p>Consolidare tutti i requisiti per le apparecchiature di stordimento, il funzionamento e la manutenzione in un'unica sezione (sezione 6), garantire un'interfaccia pulita con l'art. 179c OPAn.</p>
Art. 8 cpv. 2	<p>È controverso e/o difficile verificare per le singole procedure se un metodo di stordimento porta direttamente ad uno stato definitivo di incoscienza e di insensibilità. Ad esempio è controverso se lo "stordimento cardiaco" possa indurre una fibrillazione ventricolare e quindi indurre l'arresto cardiaco.</p> <p>L'obbligo di dissanguare gli animali aprendo entrambe le arterie carotidiche o per via toracica dovrebbe quindi applicarsi a tutti i metodi di stordimento. Questo è sensato pure per motivi di igiene (corretto dissanguamento).</p>	<p>Eliminare il testo: "...che provoca soltanto uno stato temporaneo di incoscienza e di insensibilità..."</p>

	<p>Solo un corretto e rapido dissanguamento porta a una morte rapida. La pratica dimostra che vi sono numerosi casi dove la percezione e la sensibilità sensoriale sono mantenute se il dissanguamento è effettuato con la resezione delle due arterie carotidiche invece che per via toracica. Il motivo è un dissanguamento troppo lento. Per questo, le indicazioni quantitative per un corretto dissanguamento dovrebbero essere incluse negli allegati dell'ordinanza, in analogia ai sintomi guida per un corretto stordimento.</p>	
Art. 8 cpv. 5	<p>Il pesce può essere eviscerato direttamente dopo lo stordimento. Tuttavia, in base al progetto d'ordinanza, se i pesci vengono dissanguati con il taglio delle branchie, si dovrebbe applicare il paragrafo 3, cioè si dovrebbe osservare un periodo di attesa di almeno 3 minuti dall'inizio del dissanguamento [taglio delle branchie] fino all'eviscerazione. Questo non ha senso: l'eviscerazione dei pesci, come il taglio delle branchie (o l'apertura di un vaso sanguigno principale), è considerata un metodo riconosciuto di uccisione ai sensi dell'OPAn. Non è quindi necessario richiedere un periodo di 3 minuti tra un'operazione di uccisione e l'altra.</p>	Proposta: cancellare la 2ª frase.
Art. 9 cpv. 2	Vedasi commenti all'articolo 5.	Il dissanguamento e la mancanza di sensazione e percezione durante il dissanguamento devono essere controllati regolarmente.
Art. 10 cpv. 1	L'articolo è intitolato "Misure immediate in caso di dissanguamento insufficiente". Nel testo mancano però le misure correttive da adottare per correggere un dissanguamento carente.	... l'animale deve essere immediatamente stordito di nuovo e <u>dissanguato</u> correttamente.
Art. 10 cpv. 2	Il testo da adito a possibili fraintendimenti. Modificare come proposto.	Se la morte di un animale non è certa <u>prima</u> di ulteriori operazioni di macellazione, esso deve essere dissanguato correttamente e, se necessario, preventivamente nuovamente stordito. Il pollame domestico con un peso vivo fino a 3 kg può essere ucciso per decapitazione.

Art. 10 cpv. 3	Controllare la traduzione in italiano del termine "Halsschnittautomaten", "mozzatura automatica del collo" non ha lo stesso significato.	
Sezione 5	<p>Sebbene esista una sezione specifica sui decapodi e sui pesci, i requisiti rilevanti per lo stordimento o il dissanguamento sono presenti in più articoli dell'OPAnMac.</p> <p>Le norme sarebbero di più facile lettura se tutti gli articoli relativi a decapodi e pesci fossero riuniti nella sezione 5 - Disposizioni particolari per la macellazione di pesci e decapodi nelle aziende" e il titolo fosse adattato di conseguenza.</p>	<p>Concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 6 cpv. 1 - art. 8 cpv. 5 - art. 9 cpv. 2 - art. 11.
Art. 23	<p>Sebbene le aziende sono di norma controllate una volta l'anno, è opportuno aumentare il periodo di conservazione dei documenti. Per analogia con gli altri documenti delle aziende agricole proponiamo di aumentare a 3 anni l'obbligo di conservare i documenti.</p> <p>Vedasi inoltre i commenti agli artt. 5 e 9.</p>	<p><i>...del successo dello stordimento secondo l'art. 5 e del dissanguamento, <u>della perdita prolungata della percezione e della sensazione</u>, nonché del sopraggiungere della morte secondo l'art. 9 ...</i></p> <p><i>Le registrazioni devono essere conservate per almeno 3 anni....</i></p>
Art. 25 cpv. 2	<p>Il testo del cpv. 2 deve essere, a nostro parere, modificato. Le persone che [...] dispongono di un'autorizzazione per la detenzione e la macellazione di pesci e decapodi non devono eseguire le procedure di test [...]. Secondo le note esplicative, per il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio devono essere effettuati anche dei test di prova. Questa formulazione contraddice l'art. 25 cpv. 2 dell'ordinanza e non è inoltre necessaria, poiché il corretto stordimento può essere (deve poter essere) controllato in qualsiasi occasione durante un controllo.</p> <p>Occorre inoltre chiarire quali autorizzazioni si intendono per "autorizzazione per la detenzione e la macellazione di pesci e decapodi": autorizzazione per la detenzione di animali selvatici ai sensi dell'art. 90 OPAn e/o autorizzazione di esercizio per la macellazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 OPAn?</p>	<p>Spiegare di conseguenza nelle informazioni tecniche.</p> <p><i>Stabilimenti che sono [...] autorizzati a detenere e/o macellare pesci e decapodi ...</i></p>

	<p>Inoltre, la formulazione dovrebbe essere adattata in modo che l'autorizzazione riguardi lo stabilimento (struttura) e non una persona fisica.</p> <p>Controllare pure la traduzione in italiano, il testo non è fedele all'originale.</p>	
Allegato 1 numero 1.5 lett. a	<p>Le pistole a proiettile captivo disponibili sul mercato non sono adatte a stordire i bufali d'acqua adulti. Per questo motivo, per questi animali non dovrebbe più essere consentito lo stordimento con queste pistole ma unicamente con armi a proiettile libero.</p> <p>(modificare di conseguenza l'allegato 1 numero 2.5 lett. d)</p>	<p>Inserire: <i>"Le pistole a proiettile captivo non sono ammesse per bufali d'acqua adulti e yak adulti".</i></p>
Allegato 1 numero 2.5	<p>Modifica grafica: il disegno e la descrizione per ogni specie animale/categoria di peso dovrebbero apparire sulla stessa pagina per facilitare la lettura dell'allegato.</p>	
Allegato 1 numero 2.5, lett. b, c e d	<p>È positivo che le diverse categorie di peso dei bovini siano state incluse separatamente.</p>	
Allegato 1 numero 2.5, lett. d	<p>Vedasi commento all'allegato 1 numero 1.5.</p>	
Allegato 1 numero 2.5, lett. i	<p>È positivo che siano stati inclusi metodi di stordimento diversi per i conigli secondo il dispositivo di stordimento utilizzato.</p>	
Allegato 1 numero 2.5, lett. j	<p>I segni di entrata dei proiettili nel diagramma (punto rosso) non corrispondono alla descrizione nel testo.</p>	<p>I punti rossi devono trovarsi sul punto d'incrocio tra le linee che collegano il centro degli occhi e l'attaccatura del palco del lato opposto.</p>

	Nel testo in italiano vi è un errore di battitura: “i” al posto di “j”. Inoltre la traduzione di “Geweih è scorretta, si tratta di palchi e <u>non</u> di corna.	
Allegato 1 numero 3, lett. b	Il controllo dei riflessi palpebrali e corneali si sono affermati tra i macellai come strumenti per verificare il successo dello stordimento e hanno contribuito in modo significativo a sensibilizzare l'osservazione degli animali. La formazione dei macellai in questo ambito ha richiesto molto tempo. Il declassamento a controlli casuali solleverà molti interrogativi tra i macellai e potrebbe mettere in discussione la credibilità dell'applicazione della legge.	Mantenere la verifica dei riflessi palpebrali e corneali per ogni animale.
Allegato 2 numero 1.3	L'utilizzo dei termini non è corretto e crea confusione, inoltre l'originale in tedesco differisce dalla traduzione in italiano. Tecnicamente le cartucce a percussione centrale possono essere o non essere parzialmente blindate. Corretto sarebbe utilizzare il termine: “ <i>cartucce a percussione centrale parzialmente blindate</i> ”. Non è nemmeno proponibile vietare <i>tout court</i> l'utilizzo di proiettili blindati. Questi <u>devono</u> poter essere utilizzati per lo stordimento di bufali adulti (sopra i 400 kg di peso). I bufali adulti possono essere storditi conformemente all'OPAn unicamente utilizzando proiettili blindati. Con proiettili parzialmente blindati non è possibile ottenere uno stordimento corretto (maltrattamento).	Prevedere: - Utilizzo cartucce a percussione centrale parzialmente blindate - Divieto delle cartucce a percussione centrale blindate con l'eccezione dei bufali sopra i 400 kg di peso
Allegato 2 numero 3.2	Su corte distanze (meno di 20 metri - a seconda del modello) un cannocchiale da puntamento non è utilizzabile. Non è possibile mettere a fuoco contemporaneamente l'animale e il raster nel mirino.	
Allegato 2 numero 4	Vedasi osservazioni all'allegato 1 numero 3.	
Allegato 4 numero 1.1 lett. c	È essenziale che il segnale che indica un livello di corrente difettoso sia udibile <u>e</u> <u>pure</u> visivo. Nella pratica, i dispositivi di stordimento elettrico sono di solito disposti alle spalle di chi esegue lo stordimento. Un solo segnale visivo non è sufficiente.	“...., di un segnale acustico <u>e</u> ottico...”

<p>Allegato 4 numero 1.6 lett. b</p>	<p>Il riferimento alla durata del passaggio di corrente richiesta è difficile da capire, poiché non sono più definiti per legge tempi minimi per il flusso cardiaco. Pertanto, è necessario un riferimento al numero 5.5 (parametri secondo le indicazioni del fabbricante dell'impianto.).</p>	<p>b. per il passaggio di corrente dalla testa al cuore di cui al punto 2.4: il mancato rispetto della durata del passaggio di corrente secondo le indicazioni del fabbricante dell'impianto.</p>
<p>Allegato 4 numero 2.3</p>	<p>Il posizionamento degli elettrodi tra l'orecchio e l'occhio è molto difficile nella pratica: 1- Gli elettrodi appaiono nel campo visivo e gli animali diventano irrequieti. 2- Gli elettrodi non possono raggiungere questo posto nei maiali con le orecchie pendenti. 3- Le strutture anatomiche sono di natura dura e non forniscono una buona presa per gli elettrodi. La pinza forcipe scivola via. La base dell'orecchio è una posizione adatta che permette il flusso attraverso il cervello, fornisce strutture morbide per una buona presa, ed è comprovata nella pratica.</p>	<p>Gli elettrodi devono essere posizionati alla base dell'orecchio in modo tale da garantire una passaggio di corrente attraverso il cervello.</p>
<p>Allegato 4 numero 3.2</p>	<p>La traduzione in italiano del 3.2 è da rivedere.</p>	
<p>Allegato 4 numero 3.2 b</p>	<p>Il tempo minimo per il flusso di corrente di 2 secondi è da ritenersi critico. Il tempo minimo dovrebbe essere di 3-5 secondi, secondo gli esperti dovrebbe essere di 8-11 secondi! Inoltre, la maggior parte degli errori avviene all'inizio dello stordimento, come ad esempio la breve perdita di contatto dovuta allo scivolamento della pinza quando l'animale si sdraia. Questi errori possono essere corretti con un tempo di stordimento più lungo e il passaggio di corrente attraverso il cervello migliorato.</p>	<p><i>"Il tempo minimo per il flusso di corrente 3-5 secondi ..."</i></p>
<p>Allegato 4 numero 5.2</p>	<p>Il requisito di una pinza sufficientemente ampia sottolinea l'importanza di un corretto posizionamento dell'elettrodo sulla testa, anche per il passaggio di</p>	

	corrente al cuore (numero 5.5). Tuttavia, non tutti i produttori offrono pinze abbastanza grandi. Per questo motivo potrebbe essere necessario un periodo transitorio.	
Allegato 4 numero 5.3	<p>Accogliamo con favore la riduzione del tempo fino al dissanguamento in caso di stordimento elettrico. Soprattutto per pecore e capre è fondamentale che il dissanguamento avvenga entro 5 secondi dopo lo stordimento.</p> <p>Il passaggio di corrente elettrica nelle pecore e nelle capre, a causa della lana o del pelo sulla zona dove applicare gli elettrodi, è di per sé problematico. Lo è ancora di più con il passaggio di corrente elettrica al cuore, dove è praticamente difficile indurre un arresto cardiaco funzionale. Di conseguenza non dovrebbe essere consentito.</p>	Inserire: <i>“L'utilizzo del passaggio di corrente elettrica al cuore per lo stordimento di pecore e capre non è consentito”.</i>
Allegato 4 numero 6.1 lett. a	La respirazione deve cessare immediatamente e persistentemente.	“- arresto della respirazione per più di 20 secondi dalla alla fine del passaggio di corrente elettrica,”
Allegato 4 numero 6.1 lett. a	L'apertura della bocca è un sintomo frequente nella pratica, che di solito non è accompagnato da altri sintomi. Per questo motivo, l'apertura ripetuta della bocca da sola senza movimenti del torace non è un sintomo principale che indica un ritorno della capacità di percepire o sentire.	stralciare: Apertura ripetuta della bocca
Allegato 4 numero 6 lett. b Allegato 4 numero 7 lett. b	Vedasi commento all'allegato 1 numero 3.	Mantenere la verifica dei riflessi palpebrali e corneali per ogni animale.

<p>Allegato 7 numero 4 lett. b</p>	<p>Nel commento dell'allegato 1 numero 3 si specifica che <i>lo stimolo di dolore</i> (lett. f nell'ordinanza attualmente in vigore) <i>non è ripreso nella nuova ordinanza perché difficile da classificare</i>. Poi però si richiede per campionatura di controllare <i>l'assenza di reazione a uno stimolo di dolore</i>.</p>	<p>Verificare e se occorre modificare il testo.</p>
<p>Allegato 8 numero 1 lett. c e e</p>	<p>Non è possibile attuare entrambi i requisiti "una finestra deve permettere di osservare l'interno della cella in permanenza e senza pericoli" e "gli animali non sottoposti a stordimento non possono essere rovesciati dai contenitori di trasporto". I contenitori attualmente utilizzati sono conformati in modo che le aperture non permettono agli animali di esporre la testa o le zampe al di fuori. Questo evidentemente per evitare ferimenti durante le operazioni di carico-scarico dei contenitori. Pure l'altezza dei contenitori è studiata per evitare che gli animali possano ferirsi e schiacciarsi a vicenda. Ne consegue che il comportamento degli animali è difficilmente osservabile dall'esterno. Se gli animali entrano nella cella di stordimento nei contenitori di trasporto non sono visibili dall'esterno. Se i contenitori per il trasporto fossero progettati in modo diverso (con aperture più ampie), il rischio di lesioni durante il trasporto sarebbe molto più alto.</p>	<p>Verificare e se occorre modificare il testo.</p>